



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2019, proposto da Carmelo Damiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosaria Cicatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

a) dell'ingiunzione di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/01 per opere abusive realizzate alla Via Traversa Strigari n. 31 Prot. 0069844 Reg. Gen. 147 del 25.9.2018, notificata in data 12.10.2018 con la quale il Comune di Pozzuoli, vista la denuncia trasmessa dal Comando Vigili Urbani di Pozzuoli CNR 63670 del 25.8.2018, ingiungeva a Damiani Carmelo di provvedere entro 90 giorni alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese e nel rispetto delle leggi vigenti, delle opere elencate in ricorso.

b) di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso e conseguente ai due atti sopra descritti ed impugnati con il presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2019 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La società "Damiano Lago s.r.l.", di cui è amministratore il ricorrente, ha per oggetto sociale la somministrazione di bevande e alimenti, l'organizzazione e/o la gestione in uso delle proprie strutture a terzi per manifestazioni di vario genere e ricevimenti, l'organizzazione di corsi didattici di lingue straniere, nonché l'intrattenimento di bambini, l'organizzazione di attività culturali, sportive ricreative e turistiche, ecc .

Il ricorrente impugna l'ordinanza adottata dal Comune di Pozzuoli ex art. 31 del d.P.R. 380/01 per le opere abusive realizzate alla Via Traversa Strigari n. 31, con la quale si ingiungeva al sig. Damiani Carmelo di provvedere entro 90 giorni alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese delle seguenti opere:

1. Gazebo con struttura metallica e copertura in telone plastificato, infisso al suolo, centralmente a forma rettangolare di dimensioni m 14,00 x m 7,35 con altre due strutture laterali a forma ovale di dimensioni cadauna di m 9,70 x m 7,35. Tale struttura occupa una superficie totale di mq 225,00 circa. L'altezza è variabile da m 2,35 a m 4,00 circa. L'area sottostante risulta pavimentata con presenza di tavoli e sedie;
2. Gazebo (tipo carosello) con struttura metallica e copertura in telone plastificato, infisso al suolo e rialzato dallo stesso di circa cm 30, a forma esagonale di dimensioni max di m 5,75 x m 4,75 ed altezza variabile da m 2,20 a m 3,35 circa,

occupante una superficie di mq 27,00 circa. Il piano di calpestio risulta pavimentato con presenza di arredi vari;

3. Gazebo con struttura metallica e copertura in telone plastificato, infisso al suolo, a forma rettangolare di dimensioni m 4,30 x m 3,85 ed altezza variabile da m 2,30 a m 3,00 circa. Tale struttura occupa una superficie di mq 16,50 circa ed è allo stato, utilizzata come deposito tavoli e cuscineria. Il piano di calpestio risulta pavimentato;

4. Gazebo con struttura metallica e copertura in telone plastificato, appoggiato al suolo, a forma ovale di dimensioni max di 3,75 x m 2,75 ed altezza variabile da m 2,20 a m 3,00 circa. Tale struttura occupa una superficie di mq 100,00 circa. L'area sottostante non risulta pavimentata;

5. Struttura metallica senza copertura, infissa al suolo, a forma quadrata di dimensioni m 2,50 x m 2,50 circa, con tendaggi laterali. Tale struttura occupa una superficie di mq 6,25 circa. L'area sottostante risulta non pavimentata;

6. Gazebo (tipo carosello) con struttura metallica e copertura e chiusura laterale in telone plastificato, infisso al suolo, a forma ottagonale di dimensioni max di m 7,30 x m 7,20 ed altezza variabile da m 2,40 a m 3,40 circa, occupante una superficie di mq 43,00 circa. Il piano di calpestio risulta rialzato dal suolo di circa cm 10, pavimentato con presenza lungo il perimetro di muratura di altezza cm 30 circa;

7. Lungo i percorsi pedonali pavimentati con cubetti in porfido, sono state rilevate altresì strutture metalliche con coperture con telone plastificato;

8. Piscina interrata realizzata con telone plastificato di dimensioni m 8,00 x m 4,00 e profondità m 1,00 circa con circostante pedana in legno e zona pavimentata con presenza di arredi da giardino (tavolini e divanetti in rattan e/o simili);

9. Manufatto in muratura di blocchetti di lapillo e cemento con copertura in lamiera grecate di dimensioni m 15,00 x m 6,30 circa ed altezza m 2,20 circa

adibito a deposito – w.c. Nella parte finale di tale manufatto in muratura risulta inglobata una roulotte.

Afferma il ricorrente che tali strutture rientrano nel d.P.R. 31/2017 allegato “A” e che per le stesse è stata presentata CILA tardiva in sanatoria con pratica n. 514/2018/LAV prot. n. 2018/57454 del 18/07/2018.

A sostegno del proposto ricorso il ricorrente deduce, quindi, la violazione e la falsa applicazione del d.P.R. 380/01 in quanto le strutture oggetto del provvedimento impugnato rientrerebbero nell’Allegato A del d.P.R. 31/2017. Argomenta il ricorrente che le opere realizzate consistono nella sistemazione delle aree esterne con camminamenti ed adeguamenti delle banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, adeguamenti di spazi pavimentati, sistemazione a verde ed opere consimili che non hanno inciso sulla morfologia del terreno. Inoltre, a servizio del catering, sono state installate strutture smontabili “gazebi” aperti, privi di opere murarie, completamente amovibili, con utilizzo di profilati in ferro e/o alluminio e copertura con telo, semplicemente appoggiati al suolo, privi di fondazioni e/o opere in calcestruzzo. Tali strutture, completamente smontabili ed amovibili, non sono opere soggette a permesso di costruire ex art. 10 o a SCIA ex art. 22 del DPR 380/01 pertanto non risulta applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 31 del medesimo decreto.

Non risulta costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 24 luglio 2019 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Ad avviso del Collegio l’ordinanza impugnata risulta legittimamente assunta in ragione delle opere realizzate e delle dimensioni dei gazebi per come riportate nell’atto che impongono certamente una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo), mentre devono ritenersi radicalmente precluse autorizzazioni

postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi, ovvero che impattano con la tutela dei valori paesaggistici (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 27 marzo 2017, n. 1645, 4 settembre 2015, n. 4318, 8 ottobre 2015, n. 4720 cit., Consiglio Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578, 26 marzo 2013, n. 1671).

In altri termini, il legislatore nazionale ha intenzionalmente differenziato la disciplina in materia di accertamento postumo di conformità degli interventi effettuati in assenza o in difformità dal titolo, a seconda che il bene da tutelare sia l'ordinato assetto del territorio per i profili urbanistici ed edilizi ovvero la tutela del paesaggio.

Ed invero, la conformità postuma è sempre possibile nel primo caso, anche qualora sia presente un incremento dei volumi o delle superfici (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001); risulta al contrario inammissibile nel secondo caso, qualora vi sia da presidiare il paesaggio.

Il diverso approccio del legislatore, più pragmatico e meno rigoroso nel caso di attività edilizia senza titolo o in difformità da questo, rispetto ai casi di attività edilizia prive di nulla osta paesaggistico, trova, peraltro, una chiara spiegazione anche sotto il profilo logico/giuridico. Ed invero, per quanto riguarda l'attività edilizia senza titolo o in difformità da questo, l'amministrazione locale non ha che da svolgere un controllo di conformità tra la singola costruzione abusiva e le previsioni contenute nei piani di programmazione e nella regolamentazione edilizia comunale (regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione). Simile riscontro postumo è invece inimmaginabile in tema di paesaggio, per il quale l'amministrazione competente deve svolgere un giudizio che non si riduce ad un riscontro deduttivo di conformità, ma implica una valutazione di merito, sugli aspetti anche estetici, valutazione che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa nel momento in cui il nuovo volume è già venuto ad esistenza (cfr.

TAR Napoli, Sezione III, 24 marzo 2015, n. 1718, sez. VIII, 27 marzo 2017 n. 1645, TAR Salerno, Sez. I, 25 giugno 2013 n. 1429).

Considerando le opere in contestazione nel loro complesso, non c'è dubbio che la realizzazione dei numerosi gazebi, alcuni dei quali di ampia metratura, del manufatto in muratura di 15 mt x 6,30 e altezza 2,20 ovvero della piscina interrata di 8 mt x 4 mt, queste non possono considerarsi ricomprese nell'ambito del d.P.R. 31/2017, Allegato A., ovvero assoggettate a semplice CILA, come afferma il ricorrente. L'ordinanza di demolizione appare sufficientemente motivata con il riferimento alle opere realizzate, alla tipologia dell'area che ospita gli interventi, dichiarata di notevole interesse pubblico e alle finalità che si intendono perseguire con il divieto.

Va, inoltre, considerato che la posa in opera di una piscina non rientra tra gli interventi per i quali vige l'eccezione al divieto di autorizzazione postuma di cui all'art. 167 del d. lgs. 42/2004, in quanto comportante la realizzazione di volumi interrati o seminterrati rientranti, soggetti anch'essi al regime di insanabilità dettato dall'indicato art. 146 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 7/1/2014, 2014, Sez. VIII, 8/10/2015 n. 4720, che richiama sul principio dell'insanabilità anche nel caso di volumi interrati o seminterrati Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4503).

Né rileva la circostanza che la piscina oggetto della domanda di compatibilità non arrecherebbe alcun pregiudizio estetico per le dimensioni dell'opera tenuto conto di quanto già statuito con riguardo alla maggiore o minore visibilità dell'opera abusiva, circostanza che non può rilevare ai fini del giudizio di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati, in quanto la compatibilità delle opere con le esigenze di tutela ambientale non è un giudizio legato alla maggiore o minore visibilità delle stesse, ma al rispetto di determinati criteri e modalità di costruzione, che

costituiscono i presupposti per il corretto adeguamento del vincolo paesaggistico (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, 30/05/2012, n. 2572).

Inoltre, in adesione ad un indirizzo giurisprudenziale in materia oramai consolidato, “il carattere precario di un’opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive bensì alla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che non possono essere considerate, quali opere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelle adibite ad un utilizzo perdurante nel tempo, tale per cui l’alterazione del territorio – circostanza decisiva ai fini dell’autorizzazione paesaggistica - non può essere considerata irrilevante (T.A.R. Napoli, sez. III, 14 maggio 2013, n. 2505). Da ciò consegue che, laddove si realizzi un manufatto destinato ad un uso prolungato nel tempo, anche in assenza di immobilizzazione al suolo o al solaio, la precarietà dello stesso non dipende dai materiali impiegati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto è rivolto e va quindi valutata alla luce dell’obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell’opera, senza che rilevino le finalità, ancorché temporanee, date o auspiccate dai proprietari. In ogni caso, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, a differenza delle valutazioni prettamente urbanistico-edilizie, è irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie, in quanto risulta decisivo l’effetto di alterazione dello stato preesistente” (cfr. TAR Campania, 13/01/2016 n. 137).

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

Non si procede a statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Anna Corrado**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Passoni**

IL SEGRETARIO